



Segreteria Generale Nazionale

@prot. 4151/S.G./B/Comparto Sicurezza, Comparto Ministeri ed Enti, Dirigenza Trani, li 2 Maggio 2018

RACCOMANDATA PEC.

All. 2 (due)

- Al Ministero della Giustizia
Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Largo Luigi Daga, 1 - 00164 ROMA
- Alla Direzione Generale del Personale e Risorse
dottor Pietro BUFFA
- Alla Sezione IV delle Relazioni Sindacali del DAP
Largo Luigi Daga, 1 - 00164 ROMA
- Al Provveditorato Regionale per la Calabria
dell'Amministrazione Penitenziaria
dottorressa CINZIA CALANDRINO CATANZARO
- Alla Direzione Casa Circondariale di LOCRI
- Alla Direzione Casa Circondariale VIBO VALENTIA
- Alla Segreteria Nazionale CO.S.P.
Comparto Ministeri Sig. Nicola D'AGNELLI
presso Uffici Amministrativi Casa C. le FOGGIA
- Alla Segreteria Regionale CO.S.P. Calabria
Signor GALLO Giuseppe Casa C. le di PALMI
- Allo Studio Legale Avv. Sebastiano BELLINO
Difensore di parte del Sig. omissis

OGGETTO: Funzionario Contabile Area III F3 Signor omissis.

Inopportuno spostamento dalla Casa Circondariale di LOCRI alla Casa Circondariale di Vibo Valentia del Segretario Provinciale CO.S.P. a LOCRI (nota COSP n. 815/S.G. Comparto ministeri del 16/05/2015), Eletto nella RSU/CO.S.P. di LOCRI – **“Motivi di opportunità persistono nella sede di Vibo Valentia”**

Con precorsa corrispondenza (atto CO.S.P. n. 4038/S.G./B/ Comparto Sicurezza, Comparto Ministeri ed Enti, Dirigenza del 21 febbraio 2018 (All.1), la Scrivente Organizzazione Sindacale, chiamata ad intervenire per rappresentare alle Autorità in indirizzo la discutibile inaspettata procedura di mobilità del disposto rientro in sede, tra l'altro attuata dal PRAP Catanzaro in violazione ai principi dettati dallo Statuto dei Lavoratori n. 300/1970 (Tutela Sindacale) il Funzionario Contabile Signor omissis, aveva richiesto, senza ottenere nel tempo alcun riscontro, urgenti provvedimenti che ne stabilizzavano nella sede di LOCRI per ovvie preistoriche conosciute motivazioni di carattere incompatibilità ambientale di lavoro ancora all'attenzione del Giudice del Lavoro di quella sede.

Il dipendente omissis, di cui si disquisisce, costretto dagli eventi di movimentazione di sede, a Suo discapito, si è anche dovuto rivolgere, stante l'assenza di riscontro dal Vertice Regionale, ad uno Studio Legale di fiducia per difendersi dalle irragionevoli disposizioni diramate che ancora oggi creano nocimento alla serenità lavorativa, professionale e familiare del dipendente, per le situazioni "giudiziarie" appena sopra richiamate e che investono anche l'Amministrazione territoriale di Vibo Valentia.

Lo stesso Studio Legale per l'assenza ingiustificato e ingiustificabile di riscontro alla PEC del 19 marzo 2018, è stata costretta a formulare ulteriore Raccomandata PEC in data 23 aprile 2018 a distanza di oltre i 30 giorni previsti dalla Legge n. 241/90 richiamandosi alle precedenti formulate argomentate e circostanziate comunicazioni che riguardano il Funzionario omissis Segretario Provinciale CO.S.P. – nota CO.S.P. n. 815/S.G. Comparto Ministeri del 16/05/2015 (All.2) e Componente R.S.U./CO.S.P. di Locri, che dovrebbero raccomandare l'inamovibilità, almeno fino alla chiusura definitiva del contenzioso giudiziario in atto, del dipendente e con essa, la continuità di permanenza presso la sede di LOCRI.

Tanto si doveva per fattiva collaborazione Istituzionale Sindacale e con richiesta di solleciti pertinenti iniziative a garanzia del Funzionario oggettivato, alla luce delle suesposte motivazioni che, qui lo si ripete, ne sconsigliano qualsiasi rientro nella sede di VIBO VALENTIA per i motivi di opportunità accennati tutt'ora in corso di valutazioni presso il Giudice del Lavoro della sede citata.

Cortesi saluti: Domenico MASTRULLI

Segretario Generale Nazionale CO.S.P.

Firma autografata sostituita a mezzo stampa Ex art. 3, comma 2, F. legs. N. 39/93